



Pesaro, li 16 settembre 2011

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE n. 15/2011

-
1. Da domani l'iva sale al 21%
-

1 – DA DOMANI L'IVA SALE AL 21%: IL MOMENTO DECISIVO È DIVERSO IN BASE AL TIPO DI BENI E DI PRESTAZIONI

Entrano in vigore domani, 17 SETTEMBRE 2011, le nuove regole introdotte dalla manovra e, di conseguenza, la nuova aliquota ordinaria IVA del 21% che colpisce la parte prevalente delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi in quanto viene applicata come criterio standard: se il bene o il servizio non è contemplato da una norma speciale, che concede l'aliquota del 4% o del 10%, (RIMASTE INALTERATE) si applica l'imposta ordinaria ora del 21%.

Per stabilire la percentuale da applicare, occorre guardare “l'effettuazione” dell'operazione (Art. 6 del DPR 633/72): se questa cadrà dopo l'entrata in vigore della modifica (cioè domani) si applicherà l'aliquota del 21%.

Per applicare ancora l'iva del 20%, però, è possibile anticipare la fatturazione alla data precedente all'entrata in vigore dell'aumento del 21%.

In questo caso però l'iva deve essere versata nella successiva liquidazione mensile o trimestrale, indipendentemente dal pagamento del corrispettivo da parte del cliente. Anche il pagamento anticipato ad oggi del corrispettivo consente l'applicazione dell'iva al 20%.



Le fatture differite relative alle consegne di beni effettuate nel mese di settembre 2011, emesse entro il 15 ottobre, indicheranno due aliquote Iva ordinarie differenti: il 20% per le consegne effettuate fino al 16 settembre (compreso), e il 21% per quelle successive.

Per stabilire il momento dell' "effettuazione" dobbiamo seguire due criteri differenziati, che possiamo distinguere in:

A) Momenti naturali:

B) Momenti anticipatori.

A) MOMENTI NATURALI:

1. Cessioni di beni immobili: data della stipulazione, di regola coincide con il rogito;
2. Cessione beni mobili: data della consegna o della spedizione, normalmente attestata dal documento di trasporto;
3. prestazioni di servizi: data del pagamento.

B) MOMENTI ANTICIPATORI:

1. Incasso del corrispettivo;
2. Fatturazione.

Questa seconda serie di eventi prevale sulla precedente e quindi l'operazione si considera effettuata in ogni caso se preceduta dall'incasso del corrispettivo o dalla fatturazione.

LE NOTE DI VARIAZIONE

Le modifiche relative a fatture già emesse, normalmente in meno per effetto di rettifiche di prezzo, sconti e abbuoni, anche di fine anno, non danno luogo a nuove operazioni, cosicché un documento di variazione emesso ex articolo 26 DPR 633/72 continuerà a riportare l'aliquota iva del documento al quale si riferisce.

Lo studio **"Giampaoli & Partners Consulting"** rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.